

--508/111

--508/111



ESSENTE REGISTRAZIONE... COMPITI NOTTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Procedimento  
disciplinare  
nei  
confronti di  
magistrato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19631/2010

Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. - Cron. 508  
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente Sezione - Rep.  
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - Ud. 16/11/2010  
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - PU  
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere -  
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -  
Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere -  
Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19631-2010 proposto da:

NERI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
OVIDIO 10, presso lo studio dell'avvocato ANNA BEI -  
STUDIO ROSATI, rappresentato e difeso dall'avvocato  
GUALTIERI ALFREDO, per delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2010

820

**contro**

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 104/2010 del CONSIGLIO  
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il  
21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE  
BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Alfredo GUALTIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha  
concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2010 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura ha inflitto la sanzione della censura al dott. Giuseppe Neri, dichiarandolo responsabile «dell'illecito disciplinare di cui all'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e, dalla data della sua entrata in vigore, di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera a) e g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni. Infatti, nella qualità di giudice del Tribunale di Catanzaro, nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 non ha rispettato i termini di deposito delle 125 sentenze civili di cui agli allegati elenchi (35 delle quali non ancora depositate alla data del 31 dicembre 2008 e quindi con ritardi destinati inevitabilmente ad aumentare), nonostante fosse già trascorso oltre il triplo del termine concesso al giudice dall'art. 281-quinquies c.p.c. Quanto alle sentenze depositate, in un caso il



ritardo ha superato i 1.500 giorni; in altri due i 1.400 giorni; in diciassette i 1.300 giorni; in ventidue i 1.200 giorni; in undici i 1.100 giorni; in sette i 1.000 giorni; in cinque i 900 giorni; e negli altri 25 casi i ritardi erano via via inferiori, ma comunque nella maggior parte superiori - anche di molto - all'anno. Quanto alle sentenze non ancora depositate, i ritardi, calcolati al 31 dicembre 2008, ma destinati ad aumentare, erano in un caso superiore ai 2.100 giorni; in sei superiori ai 2.000; in un caso superiore ai 1.800 giorni; in altri due ai 1.700 giorni; in undici ai 1.600; in due ai 1.500; in cinque ai 1.400 giorni; in tre ai 1.000 giorni ed in uno ai 900 giorni. Con tale comportamento il dott. Neri si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, compromettendo anche il prestigio dell'ordine giudiziario; inoltre ha arrecato un ingiusto pregiudizio alle parti, procrastinando, anche per anni, l'esercizio del diritto di impugnazione e la definizione delle cause; ha esposto, altresì, lo Stato italiano alla possibilità di essere censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del principio

della durata ragionevole del processo. Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 4 giugno 2009».

Contro tale sentenza il dott. Giuseppe Neri ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi adottati a sostegno del ricorso il dott. Giuseppe Neri rivolge alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata sotto i profili della «contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» e della «violazione ed errata applicazione dell'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e, dalla data della sua entrata in vigore, di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera a) e q), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109», lamentando che il giudice *a quo*, pur dando atto di «un impegno lavorativo del dott. Neri di prim'ordine e con risultati organizzativi di assoluto rilievo», lo ha dichiarato tuttavia responsabile dell'illecito disciplinare in questione, consistito in ritardi non

indicativi di scarsa laboriosità o di negligenza, dovuti anche a difficoltà personali e famigliari, ritenuti peraltro dallo stesso Consiglio superiore della magistratura non ostativi al conferimento delle funzioni di magistrato di appello, deliberato nel 2007.

La doglianza va disattesa, poiché i ritardi in cui è incorso il dott. Giuseppe Neri, per il numero e per l'entità che risultano dal capo di incolpazione sopra trascritto, senz'altro superano di gran lunga quei limiti di ragionevolezza, il cui mancato rispetto - secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia: v., tra le più recenti, Cass. s.u. 23 dicembre 2009 n. 27290, 18 giugno 2010 n. 14697 - esclude ogni possibilità di giustificazione, indipendentemente dalla laboriosità in ipotesi dimostrata dal magistrato. Ad essa, dunque, correttamente non è stato attribuito valore di esimente, a fronte di tanti e tanto consistenti ritardi, protrattisi in qualche caso fino a cinque anni, la cui intollerabilità non è esclusa dai concomitanti impegni gravanti sul magistrato, il quale avrebbe dovuto comunque evitare la formazione e la persistenza di un accumulo così vistoso di provvedimenti da

redigere. È questa l'essenza dell'addebito del quale l'incolpato è stato dichiarato responsabile, sicché sono inconferenti le critiche formulate dal ricorrente alla sentenza impugnata, nella parte in cui si è anche rilevata la mancanza, da parte sua, sia di una richiesta di essere sollevato da incarichi collaterali all'attività giudiziaria, come la partecipazione agli esami per avvocato, sia la dimostrazione della incapacità di autoorganizzarsi, anche nel dare corso al "piano di rientro", pure rimasto senza esito positivo.

Infondato è altresì il rilievo di contraddittorietà, poiché la natura giurisdizionale della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura esclude che i suoi provvedimenti possano essere vincolati da quanto il Consiglio abbia deliberato quale organo amministrativo, stante la diversità dell'oggetto, dei criteri e della finalità delle valutazioni da compiere nell'esercizio dell'una funzione dell'altra.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale il Ministro della

giustizia non ha svolto attività difensive.


DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 16 novembre 2010


Il Presidente

(Roberto Preden)



Il Consigliere estensore

(Ettore Bucciante)



Il Funzionario Giudiziario  
Giovanni GAMBATTISTA



Depositata in Cancelleria

oggi, **12 GEN. 2011**

